

Dott. Saverio Carlo Greco  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

Tipo utilizzo: Pubblico  
Tipo Privacy: Non contiene alcun dato personale  
Stato Redazione: Stesura definitiva  
Autore: Saverio Carlo Greco  
Ruolo: Revisore Unico  
N. Pratica Interna: n. Verbali Organo di Revisione  
N. Documento: 9/2022

1

Oggetto del documento: Verbale dell'Organo di Revisione del Comune di Guardia Piemontese  
Verbale N: 9/2022  
Data della seduta istruttoria: 29/03/2022 Luogo seduta Sede revisore  
Ora Inizio seduta: 11:30 Ora Fine seduta: 13:00

## Verbale n. 9 del 29/03/2022

Oggetto: Parere in merito alla determina del Commissario ad Acta n. 2 del 2.3.2022 ad oggetto:  
"Riconoscimento del debito fuori bilancio per le somme dovute in esecuzione della sentenza del T AR Calabria  
- Sezione Seconda n°398/2021, per l'esecuzione del giudicato derivante dal decreto ingiuntivo n.597/2017,  
emesso dal Tribunale di Paola". L'organo di revisione ha esaminato la documentazione più avanti elencata

### PRESENTA

Il seguente parere



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular professional stamp. The stamp is from the Order of Chartered Accountants and Legal Auditors of Cosenza (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza). The text on the stamp includes "ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI COSENZA" and "SAVERIO CARLO GRECO". The signature is written in a cursive style.

Dott. Saverio Carlo Greco  
 Dottore Commercialista  
 Revisore Legale

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**



Verbale n. ....9.....  Data ....29/03/2022.....	<b>OGGETTO: Parere in merito alla determina del Commissario ad Acta n. 2 del 2.3.2022 ad oggetto: “Riconoscimento del debito fuori bilancio per le somme dovute in esecuzione della sentenza del TAR Calabria - Sezione Seconda n°398/2021, per l'esecuzione del giudicato derivante dal decreto ingiuntivo n.597/2017, emesso dal Tribunale di Paola”</b>
---	--

L'anno 2022, il giorno ventinove del mese di marzo, alle ore 11.00, l'organo di revisione economico-finanziaria ha tenuto l'attività istruttoria necessaria ad esprimere il proprio parere in merito **alla determina del Commissario ad Acta n. 2 del 2.3.2022 ad oggetto: “Riconoscimento del debito fuori bilancio per le somme dovute in esecuzione della sentenza del TAR Calabria - Sezione Seconda n°398/2021, per l'esecuzione del giudicato derivante dal decreto ingiuntivo n.597/2017, emesso dal Tribunale di Paola”**  
 \*\*\*\*\*

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminata la proposta in oggetto con la quale viene disposto il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti dal pagamento di somme disposto dal Commissario ad Acta nominato con sentenza TAR Calabria - Sez.II° n. 398/2021, in data 25.2.2021, nel giudizio d'ottemperanza al giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n.597/2017, emesso dal Tribunale di Paola, con il quale il Comune di Guardia Piemontese veniva ingiunto di pagare, alla Banca IFIS S.p.A con sede in Venezia - Mestre alla Via Terraglio n.63, la somma complessiva di euro 91.888,9, oltre interessi di cui al dlgs 231/02 nonché le spese del procedimento monitorio pari a 2.541,50 euro, rimborso spese generali, IVA e CPA. La medesima sentenza n. 398/2021 ha altresì condannato il Comune di Guardia Piemontese, al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio di ottemperanza, liquidate in 1.810,00 euro, oltre contributo unificato ed accessori di legge ed eventuali altri importi dovuti a titolo di capitale, interessi e spese legali.

**PREMESSA**

La natura soggettiva del commissario ad acta essere quella (esclusivamente) di ausiliario del giudice, non potendosi riconoscere al commissario ad acta, nemmeno in via “aggiuntiva”, la natura di organo straordinario dell'amministrazione.

La natura di ausiliario del giudice del commissario ad acta non viene meno nel caso in cui, per dare esecuzione alla decisione del giudice, debba adottare atti amministrativi, anche di natura provvedimentoale, effettuando in luogo dell'amministrazione inadempiente, valutazioni e scelte normalmente rientranti nell'esercizio del potere discrezionale della stessa, né tantomeno ricorre un'ipotesi di trasferimento dei poteri medesimi (dall'amministrazione al commissario).

Il fondamento del potere esercitato dal commissario ad acta difatti non è il medesimo del potere di cui è titolare l'amministrazione, poiché il primo si colloca nella decisione del giudice, il secondo nella norma che lo attribuisce all'amministrazione; il primo ha la sua "giustificazione funzionale" nell'effettività della tutela

Dott. Saverio Carlo Greco  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

3

giurisdizionale, conferendo alla parte vittoriosa in giudizio quella attribuzione che risulta soddisfacente della propria posizione giuridica per la cui tutela essa ha agito; il secondo, nella cura dell'interesse pubblico che costituisce, al contempo, fondamento genetico dell'attribuzione e funzionalizzazione dell'esercizio del potere.

Rimane comunque ferma la tesi della competenza concorrente dell'amministrazione e del commissario, tesi che troverebbe conferma in una serie di principi (anche di rilievo costituzionale), tra cui il principio di legalità in connessione con l'art. 97 cost., il principio di certezza dei rapporti giuridici e il principio di responsabilità dei titolari dei pubblici uffici in connessione con l'art. 28 cost. (Cons. St., Sez. IV, 15 settembre 2017, n. 3860)

In via definitiva, nessuna deroga al procedimento amministrativo, per come regolamentato dalla legge, è prevista per l'operato del Commissario ad acta; in particolare, ai fini della possibilità per il Commissario ad acta di poter provvedere ad un eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del T.U.E.L., lo stesso (ausiliario del giudice) è tenuto ad acquisire il parere dell'Organo di revisione contabile, non potendo prescindere dall'apposito onere procedurale prescritto dall'art. 239 del T.U.E.L.

#### PREMESSO

Le somme liquidate dal Commissario ad Acta in esecuzione della sentenza TAR Calabria - Sez.II° n. 398/2021 sono così distinte:

- 1) 91.888,9 euro, per sorte capitale;
- 2) 2.541,50 euro per spese del procedimento monitorio;
- 2) 561,76 per IV A;
- 3) 98,21 per cpa
- 4) 1.810,00 euro per spese e competenze giudizio di ottemperanza;
- 5) 83,26 per cpa,
- 6) 476,00 euro per IVA
- 7) 36.352,80 euro per interessi dalla data del dovuto, al saldo effettivo, determinato al 30.11.2021;

Circa la copertura di bilancio per la liquidazione delle spese di che trattasi, il Commissario ad Acta testualmente afferma:

*VISTA la propria determina in data 17.11.2021, con la quale, accertato che il debito non trovava intera capienza nei capitoli di bilancio dell'Ente, disponeva il pagamento immediato delle somme, entro i limiti di quelle di cui il Comune disponeva, riservandosi di deliberare il riconoscimento del debito fuori bilancio, per l'importo residuo; ACCERTATO che è stata liquidata alla Banca IFIS S.p.A. a parziale ristoro del credito vantato, la somma pari a 74.088,31. Euro; RITENUTO che la residua somma pari ad euro 59.724,12 costituisce debito fuori bilancio, ai sensi dell' art. 194 c.1 letta) del d.lgs 267 /2000.*

Sulla base di tali premesse, il Commissario ad Acta, con propria determina n. 2 del 02/03/2022, giunta in una prima versione all'Organo di Revisione in data 09/03/2022 e nella sua [versione definitiva](#) in data 28/03/2022 disponeva per come segue:

**DELIBERA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Dott. Saverio Carlo Greco  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

*di riconoscere, quale debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.194 c.1 lett.a) del d.lgsl 267/2000, la somma pari ad euro 60.164,12;*

#### **DETERMINA**

*di impegnare la somma pari ad euro 60.164,12 a titolo di completa copertura della spesa, con imputazione a: CAPITOLO 2000/400*

#### **DETERMINA**

*la liquidazione della somma di euro 60.164,12 a favore della Banca IFIS S.p.a. , con sede in Venezia – Mestre alla Via Terraglio n.63, a mezzo di bonifico bancario, il cui IBAN, indicato dalla stessa, viene fornito dal Commissario al Responsabile del Settore II Area Finanziaria .*

*Lo stesso provvederà ai conseguenti adempimenti, al fine del pagamento del debito, nella misura riconosciuta dal presente provvedimento.*

#### **INCARICA**

*il medesimo Responsabile, di trasmettere al Commissario "ad acta", il mandato quietanzato, emesso dopo l'effettuazione del pagamento, in esecuzione del presente provvedimento, che dovrà essere allegato alla relazione redatta al termine dell'incarico.*

#### **DISPONE**

*di trasmettere la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio:*

- *al Settore II Area Finanziaria, perché provveda alle necessarie variazioni del bilancio, ai fini della imputazione delle somme da corrispondere, in esecuzione del presente provvedimento;*
- *alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Calabria, ai sensi dell ' art.23 c.5 L.289/2002*

Sulla base della comunicazione giunta dal Commissario ad Acta in data 09/03/2022, l'Organo di Revisione provvedeva in pari data a richiedere all'Ente le seguenti informazioni:

1. *Copia della sentenza 398/2021;*
2. *Copia del decreto ingiuntivo 597/2017;*
3. *La determina del Commissario ad Acta del 17/11/2021;*
4. *Quale fisse la copertura del debito fuori bilancio citato dal Commissario ad Acta, atteso che il capitolo 440/0 non risulta previsto nel bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022 approvato il 31 gennaio u.s.;*
5. *Per quale ragione la spesa venga imputata al capitolo 440/0 Spese per liti, arbitrari, atteso che si tratta di spese per fornitura, presumibilmente di energia elettrica;*

Dott. Saverio Carlo Greco  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

5

6. *Se i crediti oggetto di esecuzione siano tra quelli impagati al 31/12/2019 per cui è stata richiesta l'anticipazione di liquidità concessa a fine 2020;*
7. *Il parere di regolarità tecnico-contabile alla determina del Commissario ad Acta;*
8. *Un elenco completo e dettagliato delle fatture oggetto della procedura e un elenco completo e dettagliato dei pagamenti parziali effettuati e citati nel provvedimento del Commissario ad Acta;*
9. *I mandati di pagamento dei pagamenti parziali;*
10. *Le determinazioni e/o eventuali altri atti autorizzativi per l'impegno e la liquidazione della spesa.*
11. *Se siano stati assunti ad opera del responsabile incaricato provvedimenti ex art. 177 TUEL*
12. *Quando si prevede il necessario passaggio in Consiglio Comunale e quali altri debiti fuori bilancio si prevede di dover riconoscere.*

Nel corso delle operazioni di Verifica di Cassa del 14/03/2022 l'Organo di Revisione richiedeva i chiarimenti richiesti, che non potevano purtroppo essere resi per l'assenza del funzionario responsabile dell'Ufficio competente per la spesa. Il Responsabile del settore finanziario riferiva però che ad una prima verifica delle partite pretese in riscossione, sembrava fosse emersa la possibilità che tra le pretese in esecuzione ve ne fossero di già liquidate (per come pure comunicato in data 13/07/2021 con Prot. 3958 al Commissario ad Acta da parte del Responsabile del Settore Finanziario). Su tale aspetto, però, che risulta fondamentale per le valutazioni richieste all'Organo di Revisione, non si è ancora raccolta sufficiente evidenza documentale.

Le evidenze documentali raccolte dall'Organo di Revisione nel corso della citata verifica di cassa venivano invece annotate in verbale per come segue:

**Evidenza 12.** *Il mandato 1059 fa riferimento al pagamento di somme in relazione ad una sentenza TAR (Liquidazione somme dovute in esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 398/2021). Il pagamento è effettuato in conto residui sul conto 64 relativo al capitolo 09.04-1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.) del programma "Servizio idrico integrato", benché il creditore risulti essere "Banca Ifis). Non è stato consegnato l'atto AL 436 e non è stato quindi possibile verificare la congruità della gestione in conto residui 2019.*

*In data 09/03/2022 la dr.ssa Maria Gabriella Sicilia, nominata commissaria ad acta per il giudizio d'ottemperanza relativo a tale esecuzione, comunicava al Revisore "la propria determina in data 17.11.2021, con la quale, accertato che il debito non trovava intera capienza nei capitoli di bilancio dell'Ente, disponeva il pagamento immediato delle somme, entro i limiti di quelle di cui il Comune disponeva, riservandosi di deliberare il riconoscimento del debito fuori bilancio, per l'importo residuo.*

*Le somme sono riferibili a debiti contratti dall'Ente nel periodo febbraio-ottobre 2015 per forniture di energia elettrica per illuminazione e lavori vari. Si ritiene quindi che sia impropria la registrazione sul conto iscritto al programma "Servizio idrico integrato". Si*

Dott. Saverio Carlo Greco  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

*ritiene peraltro che tali pagamenti vadano necessariamente regolarizzata in conto residuo se il conto di destinazione ha capienza, ovvero mediante rilevazione di un debito fuori bilancio (Segnalazione 77/VI04).*

**Evidenza 13.** *Il mandato 1060 fa riferimento ad un pagamento su sentenza TAR (Liquidazione somme dovute in esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 398/2021) a favore di Banca Ifis ed è registrato in conto residui sul conto 09.04-1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.) del programma "Servizio idrico integrato". Non è stato consegnato l'atto AL 436 e non è stato quindi possibile verificare la congruità della gestione in conto residui 2019 (Vedi Segnalazione 77/VI04).*

**Evidenza 14.** *Il mandato 1061 fa riferimento ad un pagamento su sentenza TAR (Liquidazione somme dovute in esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 398/2021) a favore di Banca Ifis ed è registrato in conto residui sul conto 09.04-1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.) del programma "Servizio idrico integrato". Non è stato consegnato l'atto AL 436 e non è stato quindi possibile verificare la congruità della gestione in conto residui 2019. (Vedi Segnalazione 77/VI04).*

**Evidenza 15.** *Il mandato 1064 fa riferimento ad un pagamento su sentenza TAR (Liquidazione somme dovute in esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 398/2021) a favore di Banca Ifis ed è registrato in conto residui sul conto 09.04-1.10.99.99.999 (Altre spese correnti n.a.c.) del programma "Servizio idrico integrato". Non è stato consegnato l'atto AL 436 e non è stato quindi possibile verificare la congruità della gestione in conto residui 2018. (Vedi Segnalazione 77/VI04).*

**Evidenza 16.** *Il mandato 1065 fa riferimento ad un pagamento su sentenza TAR (Liquidazione somme dovute in esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 398/2021) a favore di Banca Ifis ed è registrato in conto residui sul conto 10.05-1.03.02.15.999 (Altre spese correnti n.a.c.) del programma "Viabilità e infrastrutture stradali". Non è stato consegnato l'atto AL 436 e non è stato quindi possibile verificare la congruità della gestione in conto residui 2019. Si nota poi che i precedenti mandati, emessi a carico dello stesso creditore, hanno coinvolto un capitolo di bilancio diverso (Vedi Segnalazione 77/VI04).*

A tali evidenze, si aggiunga quella fornita dal Mandato 1067 del 14/12/2021, che imputava il pagamento di € 936,11, a valere sul capitolo dedicato alle spese per energia elettrica, in conto residui 2017.

L'intera gestione della liquidazione degli importi liquidati nel procedimento esecutivo di che trattasi, dunque, appare critica a quest'Organo di Revisione, a cui peraltro non è stato consegnato il richiesto atto di liquidazione 436 AL 2021, con ciò rendendosi ancora più difficile la valutazione delle registrazioni contabili del provvedimento di liquidazione assunto in prima battuta dal Commissario ad Acta. Pur essendo parziale l'analisi dei pagamenti effettuati a seguito della liquidazione operata dal Commissario ad Acta, sulla base delle evidenze sopra esposte, l'Organo di Revisione annotava sul Verbale la seguente:

*Segnalazione 77/VI04. Si ritiene che la registrazione delle somme assegnate a Banca Ifis sia impropria, sia in quanto effettuata sul conto iscritto al programma "Servizio idrico integrato", ma soprattutto perché si ritiene che tali pagamenti vadano necessariamente*

Dott. Saverio Carlo Greco  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

*regolarizzata in conto residuo se il conto di destinazione ha capienza, ovvero mediante rilevazione di un debito fuori bilancio*

7

Per come, infatti annotato già nel registro dei Verbali dell'Organo di Revisione, l'importo liquidato a titolo di sorte capitale, per € 91.888,90, ed a titolo interessi, per € 36.352,80, non potevano essere in alcun modo registrati a valere sulla gestione residui 2018 e 2019 (secondo le evidenze riscontrate dall'Organo di Revisione), atteso che le fatture di che trattasi, per come documentato all'Organo di Revisione direttamente dal Commissario ad Acta, fanno riferimento a forniture del periodo febbraio-ottobre 2015.

**Sulla base delle informazioni fin qui raccolte dall'Organo di Revisione, sembra potersi concludere che questi debiti non fossero inclusi nella contabilità dell'Ente. Ha dovuto infatti procedere il Servizio Finanziario a disporre la copertura finanziaria del debito riconosciuto dal Commissario ad Acta per la parte non ancora saldata alla data del 31/12/2021.**

Per tutto quanto già esposto, l'Organo di Revisione concludeva il Verbale della Verifica di Cassa del IV Trim 2021 annotando, tra l'altro:

*ANN16/2022. Mancata adozione variazioni di bilancio. L'Organo di Revisione prende atto che, a causa della grave disfunzione più volte segnalata, relativa alla ritardata contabilizzazione dei pagamenti documentati dal Tesoriere, con particolare riferimento ai pagamenti effettuati per azioni esecutive, l'Ente ha ommesso di assumere i necessari provvedimenti di variazione del bilancio preventivo in occasione delle verifiche relative al controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 31/01/2021, attestando peraltro l'inesistenza di debiti fuori bilancio che, invece, all'esito della regolarizzazione delle operazioni di cassa sospese, sembrano affiorare con importi cospicui. Si ricorda, al proposito, che ai sensi dell'art 193 comma 4 TUEL, "La mancata adozione, da parte dell'Ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo". Si segnala che l'Ente deve provvedere ad una completa ed esaustiva ricognizione dei debiti fuori bilancio non rilevati in sede di salvaguardia degli equilibri e presentarli per l'approvazione del Consiglio Comunale nei termini prescritti dall'art. 193, ultimo comma, TUEL.*

Il parere sulla determinazione n. 2 del 03/03/2022 del Commissario ad Acta Dr.ssa Sicilia non può dunque prescindere da quanto fin qui esposto e ne risulta anzi condizionato.

#### OSSERVATO

in relazione al riconoscimento di legittimità dei debiti, quanto segue:

La determinazione dispone di impegnare la somma pari ad € 60.164,12 a titolo di completa copertura della spesa, con imputazione a capitolo 2000/400.

All'impegno di spesa è stata assicurata copertura finanziaria mediante due variazioni di bilancio predisposte dal Settore Finanziario ([vedi comunicazione protocollo n. 1970 del 24/03/2022](#)), di seguito esposte:

Variazione n. 2 del 24/03/2022.

**ANNO 2022**

Dott. Saverio Carlo Greco  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 38.097,71	
	CA	€ 38.097,71	
Variazioni in diminuzione	CO		€ .....
	CA		€ .....
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 38.097,71
	CA		€ 38.097,71
Variazioni in diminuzione	CO	€ .....	
	CA	€ .....	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>CO</b>	€ 38.097,71	€ 38.097,71
	<b>CA</b>	€ 38.097,71	€ 38.097,71

Variazione n. 3 del 24/03/2022.

ANNO 2022

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ .....	
	CA	€ .....	
Variazioni in diminuzione	CO		€ .....
	CA		€ .....
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 21.626,41
	CA		€ .....
Variazioni in diminuzione	CO	€ 21.626,41	
	CA	€ .....	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>CO</b>	€ 21.626,41	€ 21.626,41
	<b>CA</b>	€ 21.626,41	€ 21.626,41

Dott. Saverio Carlo Greco  
 Dottore Commercialista  
 Revisore Legale

<b>ENTRATA</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	€. ....	
Variazioni in diminuzione		€. ....
<b>SPESA</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento		€. ....
Variazioni in diminuzione	€. ....	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€. ....	€. ....

ANNO 2024

<b>ENTRATA</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	€. ....	
Variazioni in diminuzione		€. ....
<b>SPESA</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento		€. ....
Variazioni in diminuzione	€. ....	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€. ....	€. ....

La circostanza fin qui ricostruita dell'incerta copertura finanziaria (perché non documentata dall'Ente, soprattutto a seguito delle evidenze raccolte dall'Organo di Revisione e riportate nel Verbale n. 8/2022) dei pagamenti effettuati e non regolarizzati (ovvero regolarizzati in maniera che appare impropria) induce l'Organo di Revisione a ritenere che sarebbe raccomandabile che l'Ente provveda alla gestione del pagamento disposto dall'autorità giudiziaria in conformità al paragrafo 6.3 del PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA, Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011. Si ritiene infatti si sia verificato, anche per i pagamenti di che trattasi, il presupposto indicato nel citato principio, ovvero sia la presenza di pagamenti, effettuati dal tesoriere nel corso dell'anno 2021 per azioni esecutive, non regolarizzati, ovvero disposti in carenza dei relativi stanziamenti su cui effettuare gli impegni.

Occorre in tal caso procedere, con l'urgenza del caso, alle operazioni di elaborazione del rendiconto, registrare l'impegno ed emettere il relativo mandato a regolarizzazione dell'uscita, anche in assenza del relativo stanziamento. In tal modo, nel conto del bilancio, si rende evidente che la spesa è stata effettuata senza la necessaria autorizzazione.

Dott. Saverio Carlo Greco  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

10

Contestualmente all'approvazione del rendiconto, andrebbe richiesto al Consiglio il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio segnalando l'effetto che esso produce sul risultato di amministrazione dell'esercizio e le motivazioni che non hanno consentito la necessaria variazione di bilancio. Il riconoscimento dovrebbe avvenire per l'intero importo liquidato in via esecutiva (e non solo per la parte già corrisposta) potendosi in tal modo, immediatamente dopo l'approvazione del rendiconto, procedersi alla liquidazione del saldo del debito a valere sulla gestione residui 2021. Nel riconoscere il debito fuori bilancio, infine, andrebbe chiarita la circostanza delle partite già corrisposte al creditore originario e richieste nuovamente in pagamento dal creditore cessionario, chiarendo, e agendo per l'effetto, quali siano le responsabilità nella mancata registrazione dei debiti, ovvero nel tardivo pagamento, se non addirittura del duplicato pagamento, sia in via originaria (liquidazione dei pagamenti avvenuti in passato e relative registrazioni), sia in via successiva (mancata e/o erronea opposizione decreto ingiuntivo n.597/2017, emesso dal Tribunale di Paola).

Con la propria determinazione 2 del 2/03/2022, invece, il Commissario ad Acta ha provveduto a sostituirsi al Consiglio Comunale per il riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo che ha ritenuto di dovere corrispondere senza ulteriore indugio, ovvero sia per il saldo del debito residuo dopo la prima liquidazione. A corredo della citata determinazione del Commissario ad Acta, è stata trasmessa all'Organo di Revisione la comunicazione del 24/03/2022 protocollo n. 1970 del Responsabile del Settore Finanziario, contenente le variazioni di bilancio necessarie alla copertura del debito riconosciuto. Pur essendo assunta dal Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio Comunale, infatti, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio non può che avvenire in conformità all'art. 194 TUEL, dando atto del permanere degli equilibri di bilancio, ex art 193, comma 3 del TUEL, indicando quindi le economie di spese e le entrate destinate alla copertura del debito fuori bilancio, ovvero provvedendo ai sensi dell'art. 194 comma 4 del TUEL.

#### RILEVATO

Sulla base della documentazione acquisita agli atti dell'istruttoria di questo parere che:

- 1) La variazione di bilancio 2 consiste in un aumento dell'accertamento di un capitolo d'entrata già istituito nei conti dell'Ente; a fronte di tale aumento si prevede il pari aumento della liquidazione sul capitolo di spesa individuato per la registrazione del pagamento di che trattasi;
- 2) la variazione di bilancio 3 consiste in variazioni agli stanziamenti di competenza di macroaggregati compensative tra programmi diversi;
- 3) non è stato fornito alcun prospetto degli equilibri di bilancio, non avendo in tal modo attestato l'ente il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni disposte e, soprattutto, delle evidenze già raccolte da quest'Organo di Revisione;

In relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile dei mezzi di finanziamento, si osserva inoltre che non è stato prodotto agli atti dell'istruttoria di questo parere alcuna evidenza che nel corso dell'esercizio 2022 possa maturare e divenire liquido il credito assunto per la variazione in aumento dell'entrata di cui alla Variazione n. 2.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Dott. Saverio Carlo Greco  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

---

11

Visti i pareri di regolarità tecnica e finanziaria/contabile rilasciati in calce alla determina (redatta in una [versione](#) differente per l'importo impegnato e liquidato rispetto a quello indicato nella determina da ultimo consegnata dal Commissario ad Acta);

l'Organo di Revisione, così come già avvenuto con Verbale n. 8/2022 e anticipato in corso d'istruttoria agli Uffici ed al Commissario ad Acta

#### **RACCOMANDA**

Di adottare la massima cautela nella gestione di bilancio dell'Ente, con riferimento alla normativa ed alla prassi dettata per la gestione provvisoria di bilancio, atteso il disposto dell'art. 193 TUEL ed alla luce dei risultati della Verifica di Cassa di cui al Verbale 7/2022.

In ragione di ciò si raccomanda di attendere la deliberazione di rendiconto con le relative variazioni per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio sfuggiti in fase di salvaguardia, così come indicato dal relativo principio contabile. Fino ad allora si ritiene opportuno astenersi da qualsivoglia variazione, attesa l'incertezza sull'attuale condizione di equilibrio finanziario dell'Ente.

Qualora il Commissario ad Acta disponga comunque di procedere al pagamento di quanto liquidato in via esecutiva sulla base della variazione predisposta dagli Uffici, voglia l'Ente provvedere, assumendo nondimeno quanto di sua competenza in ragione del già richiamato principio della competenza concorrente dell'amministrazione e del commissario.

L'attività istruttoria si è conclusa alle ore 13.00.

L'organo di revisione economico-finanziaria